

FISCO E SOCIETÀ ■ Un decreto delle Attività produttive individua le esclusioni ai requisiti di mutualità prevalente

Meno vincoli per le cooperative

Le nuove disposizioni saranno in vigore dal 9 febbraio

Le società cooperative di spongono finalmente del decreto che riduce, per alcuni settori, i vincoli per raggiungere la mutualità prevalente (articolo 2513 del Codice civile). È il decreto del ministero delle Attività produttive del 30 dicembre 2005, pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 20 del 25 gennaio scorso. Il provvedimento entra quindi in vigore il 9 febbraio 2006. Sarebbe stato meglio se il decreto fosse stato pubblicato nella prima metà di dicembre 2005, così che avrebbe avuto effetto prima della fine dell'anno appena passato.

Le coop di lavoro sterilizzano i costi delle assunzioni obbligate

Questo perché l'articolo 2545-otties del Codice civile dispone che la cooperativa perde la qualifica della mutualità prevalente quando per due esercizi consecutivi non rispetta le condizioni di prevalenza previste dall'articolo 2513 del Codice civile. Tenuto conto che la riforma del diritto societario è entrata in vigore il 1° gennaio 2004, il 2005 è il secondo esercizio determinante per il rispetto dei requisiti. Quindi, se le deroghe contenute nel decreto ministeriale fossero applicabili anche per l'anno

2005, le cooperative che non hanno raggiunto la prevalenza nel biennio 2004-2005, ma che invece si ritengono per effetto delle deroghe ministeriali, potrebbero continuare a beneficiare delle agevolazioni fiscali riservate alle cooperative a mutualità prevalente.

Il tentativo è cercare di raggiungere, in via interpretativa, la medesima conclusione, evitando quindi alle cooperative che hanno raggiunto la prevalenza solo ora con le deroghe, di proseguire a operare nella mutualità prevalente.

Il bilancio straordinario. Bisogna ricordare che, in caso di perdita della mutualità prevalente, gli amministratori sono tenuti a redigere un bilancio straordinario che consenta di determinare il valore effettivo dell'attivo patrimoniale da imputare alle riserve indivisibili. Questo bilancio deve essere approvato senza rite-

Le deroghe

Come sono stati ridotti i vincoli per raggiungere la mutualità prevalente

Cooperative di lavoro
Non si computa il costo sostenuto per i lavoratori non soci assunti per obbligo di legge o di contratto collettivo nazionale o di convenzione con la pubblica amministrazione né il costo dei lavoratori che non possono acquisire la qualifica di soci

Cooperative agricole di allevamento
La condizione di prevalenza è rispettata quando dai terreni dei soci e delle cooperative è ottenibile almeno un quarto dei mangimi necessari per l'allevamento

Cooperative giornalistiche
Non si computa il costo del lavoro dei soggetti con cui la cooperativa instaura rapporti di lavoro occasionale

Cooperative per il commercio equo e solidale
Sono considerate a mutualità prevalente indipendentemente dall'effettivo possesso dei requisiti

vi da una società di revisione e deve essere notificato, entro 60 giorni, al ministero delle Attività produttive.

Il bilancio straordinario non può prescindere dal bilancio ordinario e deve essere approvato dall'assemblea (circolare del ministero delle Attività produttive n. 648 del 13 gennaio 2006). Quando la cooperativa lo redigeva (ad esempio nel mese di aprile 2006), rientrerà nei parametri della mutualità prevalente. Bisogna anche osservare che il decreto è previsto dalle norme transitorie (articolo 111-undicesimo delle norme attuative), che riconoscono al ministero delle Attività

Produttive di concerto con quello dell'Economia la possibilità di prevedere regimi di deroga al requisito della prevalenza. Il provvedimento ministeriale, quindi, è in funzione di una norma di delega in vigore fin dal 1° gennaio 2004. Si attende quindi una conferma da parte del ministero competente sull'efficacia del provvedimento anche per l'esercizio 2005.

Le deroghe alla prevalenza. Si ricorda che l'articolo 2513 del

terreni dei soci sono ottenibili almeno un quarto dei mangimi necessari. La norma civilistica viene quindi parificata a quella fiscale (articolo 10 del Dpr n. 601/73), ma non viene richiesto l'effettivo conferimento, essendo sufficiente una capacità potenziale (mangimi ottenibili). A questo punto, la cooperativa dovrà trovare altri riferimenti per la determinazione dei ricavi ai soci.

Per tutte le cooperative il biennio di osservazione delle prevalenze viene sospeso in presenza di calamità naturali dichiarate dalla autorità competenti.

Nelle cooperative giornalistiche (legge 416/81) non si computa il costo del lavoro dei soggetti con i quali è stato instaurato un rapporto occasionale, mentre nelle cooperative fra editori i ricavi conseguiti a fronte di prestazioni di servizi di informazione alle pubbliche amministrazioni sono assimilati a quelli conseguiti con i soci. Infine, le cooperative che operano nel commercio equo e solidale (acquistano in Paesi in via di sviluppo o da cooperative sociali), sono di diritto a mutualità prevalente.

GIAN PAOLO TOSONI

Avviso di mora al socio per i diritti CdC

È legittimo l'avviso di mora inviato dal concessionario della riscossione al socio di una società in nome collettivo, per mancato pagamento del diritto annuale d'iscrizione alla Camera di commercio, anche se non è preceduto dalla cartella esattoriale. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza 618 del 13 gennaio 2006. I giudici di piazza Cavour hanno ribadito, inoltre, che la competenza a giudicare in materia di diritti camerali spetta al giudice tributario.

Il socio di una società a base personale, come la società in nome collettivo, dunque, è responsabile per il pagamento del tributo. Secondo la Cassazione, il socio «investe la qualità di responsabile dell'obbligazione fatta valere dal concessionario del servizio di riscossione, secondo i principi generali in materia di società di persone». È infatti

infatti, assume rilievo costitutivo il territorio, mentre la circoscrizione territoriale, in cui operano le Camere di commercio, costituisce solo un limite di competenza.

Il diritto camerale, poi, non sarebbe riconducibile all'autonomia impositiva delle Camere di commercio, considerato che è attribuita loro soltanto la riscossione della prestazione patrimoniale. Secondo le Sezioni unite, la giurisdizione tributaria è radicata, per effetto dello *ius superveniens* (articolo 12 della legge 448/2001) che ha comportato la sostituzione del criterio di collegamento per singoli tributi, tassativamente indicati, con quello generalizzato per i «tributi di ogni genere e specie».

Anche in questa circostanza, come nel caso risolto con la sentenza 618, il concessionario della riscossione, in sede di ricorso, aveva richiesto che fosse dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, prevista per i diritti camerali al momento della proposizione della domanda.

L'articolo 12 della legge 448/2001, che ha modificato l'articolo 2 del Dlgs 546/1992, infatti, ha assoggettato alla giurisdizione tributaria tutti i tributi di ogni genere e specie. Con il collegato alla Finanziaria (articolo 3-bis della legge 248/2005), tra l'altro, è stata aggiunta anche la previsione «comunque denominati». In seguito all'entrata in vigore di questa disposizione, inoltre, appartengono alla giurisdizione tributaria anche le controversie relative alla debenza del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue e per lo smaltimento dei rifiuti urbani, nonché le controversie relative all'imposta o al canone comunale sulla pubblicità e al diritto sulle pubbliche affissioni.

Per le entrate degli enti locali, sia che abbiano natura tributaria, sia patrimoniale (come appunto il Cosp o il canone sulla pubblicità), l'imputazione dei relativi provvedimenti dovrà essere proposta dunque davanti alle Commissioni tributarie.

SERGIO TROVATO

La Corte di cassazione ribadisce la competenza dei giudici tributari

Il Comitato antielusione boccia le operazioni con «divisione» non proporzionale

Rischio censura per le scissioni parziali

Per il Fisco molte scissioni parziali non proporzionali con la divisione di parte del patrimonio della scissa tra due beneficiari, continuano a essere elusive e prorogative solo ad aggirare la tassazione delle plusvalenze per l'assegnazione dei beni ai soci. È quanto stabilisce un nuovo parere negativo del Comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive (n. 41 del 14 ottobre 2005), reso noto ieri.

Il caso. A presentare istanza è una società in nome collettivo che produce serraenti e infissi, e che si occupa anche di locazione di beni immobili e di singoli beni strumentali.

Il capitale sociale era, inizialmente, posseduto da tre persone fisiche appartenenti alla stessa famiglia, con le seguenti quote: 57% il socio A, 38% il socio B e 5% il socio C. Nel 2002 il socio A è deceduto e le quote sociali sono state così ripartite: il 57% al socio B, il 17,6% al socio C, il 12,67% al socio D, il 12,67% al socio E. Successivamente, tra alcuni soci sono sorti «disidii insanabili» sulle prospettive di gestione dell'azienda. Per evitare lo scio-

glimento della società, l'operazione prospettata nell'istanza è una scissione parziale non proporzionale con l'assegnazione a due nuove società di parte del patrimonio immobiliare. Queste due beneficiarie amplierebbero l'attività di locazione immobiliare, sviluppando anche l'attività di compravendita di immobili, mentre la scissa continuerebbe a svolgere l'attività di produzione di serraenti e infissi.

Il socio B rimarrebbe nella compagnia sociale di tutti le tre società. Il socio C rimarrebbe solo nella scissa, e il socio D in una beneficiaria, e il socio E nell'altra beneficiaria.

Con l'operazione straordinaria, si manterrebbe la continuità dei valori fiscalmente riconosciuti e l'entità delle quote dell'intero patrimonio netto dei singoli soci non sarebbe modificata.

Il principio per cui non rileva ai fini dell'articolo 37-bis del Dpr 600/73, il conferimento dell'azienda o di ramo d'azienda in regime di continuità dei valori fiscali riconosciuti, seguito dalla cessione della partecipazione ricevuta per usufruire delle esenzioni parziali previste dagli articoli 87, 58 e 67, comma 1, lettera c) (articolo 176, comma 3, Tuir). Questa operazione, quindi, non è elusiva per legge e permette di ottenere risultati simili a una scissione non proporzionale.

Nell'esempio del parere, l'ipotesica conferimento sarebbe una Snc e i due rami d'azienda da conferire sembrano relativi ad attività di sola gestione di immobili.

Si potrebbero prospettare comunque soluzioni che, utilizzando l'articolo 176, comma 3, del Tuir, non sarebbero elusive per legge e consentirebbero un risparmio d'imposta superiore rispetto alla soluzione più lunga e onerosa dell'assegnazione dei beni ai soci e della successiva costituzione di nuove società (si veda il Sole-24 Ores del 1° giugno e dell'11 ottobre 2004).

L'alternativa del conferimento. La riforma del diritto tributario ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2004,

il principio per cui non rileva ai fini dell'articolo 37-bis del Dpr 600/73, il conferimento dell'azienda o di ramo d'azienda in regime di continuità dei valori fiscali riconosciuti, seguito dalla cessione della partecipazione ricevuta per usufruire delle esenzioni parziali previste dagli articoli 87, 58 e 67, comma 1, lettera c) (articolo 176, comma 3, Tuir). Questa operazione, quindi, non è elusiva per legge e permette di ottenere risultati simili a una scissione non proporzionale.

Nell'esempio del parere, l'ipotesica conferimento sarebbe una Snc e i due rami d'azienda da conferire sembrano relativi ad attività di sola gestione di immobili.

Si potrebbero prospettare comunque soluzioni che, utilizzando l'articolo 176, comma 3, del Tuir, non sarebbero elusive per legge e consentirebbero un risparmio d'imposta superiore rispetto alla soluzione più lunga e onerosa dell'assegnazione dei beni ai soci e della successiva costituzione di nuove società (si veda il Sole-24 Ores del 1° giugno e dell'11 ottobre 2004).

L'alternativa del conferimento. La riforma del diritto tributario ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2004,

IL PARERE

Tenuto conto che, nella soluzione interpretativa prospettata emerge che le beneficiarie amplierebbero l'attività di locazione degli immobili senza però indicare gli obiettivi delle rispettive società né l'utilizzo futuro del terreno edificabile acquistato per la realizzazione di un nuovo ramo d'azienda e rimasto poi fruttificato, manca, dunque, la dimostrazione di una concreta motivazione economico-gestionale di natura produttiva od organizzativa volta, attraverso la dismissione del patrimonio originario e la modifica degli atti societari, a dare continuità imprenditoriale all'attività sia della scissa che delle beneficiarie. (L) Il Comitato, atteso che la rappresentata operazione di scissione parziale non proporzionale, in assenza di valide ragioni economiche, è volta esclusivamente a realizzare una mera redistribuzione del patrimonio tra i soci, sfruttando indebitamente il regime di neutralità fiscale proprio dell'operazione di scissione, ritiene che la stessa presenti profili di elusività fiscale in quanto rivolta all'aggiramento della norma tributaria di cui all'articolo 86 del Tuir che disciplina la tassazione delle plusvalenze realizzate sui beni in sede di assegnazione dei medesimi soci.

Comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive. Parere n. 41 del 14 ottobre 2005

LUCA DE STEFANI

Stop allo sfruttamento indebito delle opportunità di trattamenti neutrali

L'operazione, quindi, è priva di valide ragioni economiche ed è finalizzata solo a dividere il patrimonio tra i soci, aggirando la «norma tributaria di cui all'articolo 86 del Tuir, che disciplina la tassazione delle plusvalenze realizzate sui beni in sede di assegnazione dei medesimi ai soci».

Credito IVA.
Stanco di aspettare?
<http://creditiiva.inwif.net>

Richiesta di Cessione Pro Soluta on line. Una risposta chiara ed immediata. Registrati su <http://creditiiva.inwif.net> e ottieni in 30 minuti una risposta sulla fattibilità dell'operazione e sul prezzo di acquisto indicativo. Solo on line, solo con Credit Suisse. Dedicato a chi ha chiesto il rimborso secondo la procedura ordinaria.

Nuove Prospettive. Per Voi.

CREDIT SUISSE